

FOGLIO FEDERALE

Anno XXIII

Berna, 2 ottobre 1940.

Volume I.

Si pubblica di regola una volta la settimana. Prezzo: **fr. 2.-** l'anno per gli abbonati paganti al *Foglio ufficiale del Cantone Ticino* e per gli abbonati di lingua italiana al *Foglio ufficiale del Cantone dei Grigioni*, e **fr. 10.-** per i soli abbonati al *Foglio federale*. Rivolgersi all'Amministrazione del *Foglio ufficiale del Cantone Ticino* in Bellinzona.

Termine d'opposizione: 31 dicembre 1940.

Legge federale

concernente

la riscossione di diritti d'autore.

(Del 25 settembre 1940.)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visti gli articoli 34^{ter} e 64 della Costituzione federale,
visto il messaggio del Consiglio federale del 26 marzo 1940,

decreta:

Art. 1.

¹ Il diritto esclusivo d'eseguire pubblicamente opere musicali con o senza testo (cosiddetto diritto non teatrale) che è garantito dall'articolo 12, numero 3, della legge federale del 7 dicembre 1922 concernente il diritto d'autore sulle opere letterarie ed artistiche non può essere riscosso che con l'autorizzazione e sotto la vigilanza del Consiglio federale o dell'autorità da esso designata.

Autorizzazione obbligatoria.

² La disposizione del capoverso che precede non è applicabile:

1. Alla riscossione dei diritti d'esecuzione spettanti al fabbricante d'istrumenti meccanici (art. 4, secondo capoverso, della legge del 7 dicembre 1922);
2. alla riscossione dei diritti d'esecuzione fatta personalmente dall'autore o dai suoi eredi.

³ Il Consiglio federale è autorizzato :

1. A dichiarare le disposizioni della presente legge applicabili, per analogia, anche alla riscossione di altri diritti d'autore garantiti dall'articolo 12 della legge del 7 dicembre 1922 ;
2. ad abrogare la disposizione del secondo capoverso, numero 1, del presente articolo.

Art. 2.

**Requisiti
per l'auto-
rizzazione.**

¹ L'autorizzazione non sarà data che a un solo ente, che si è dato per scopo di riscuotere diritti d'autore.

² Il Consiglio federale può porre altri requisiti per la concessione dell'autorizzazione.

³ L'autorizzazione può essere ritirata in ogni tempo dall'autorità che l'ha data, se la società che si è assunta la riscossione non adempia, nonostante avvertimento, i doveri che le incombono in virtù della presente legge e del regolamento d'esecuzione.

Art. 3.

**Conseguenze
d'una riscos-
sione non
autorizzata.**

¹ Chiunque riscuote diritti d'autore senza aver ricevuto l'autorizzazione necessaria o partecipa a una tale operazione è punito con multa fino a 1000 franchi. Sono applicabili per analogia gli articoli 46, 48, 49, da 51 a 53, 56 e 57 della legge del 7 dicembre 1922.

² Nel caso di condanna, il tribunale può ordinare la confisca e la distruzione dei documenti d'affari, elenchi, ecc. che hanno servito a commettere l'infrazione o che sono in correlazione con essa.

³ Sono nulli i contratti conclusi senza l'autorizzazione necessaria.

Art. 4.

**Tariffa e
consegna dei
programmi.**

¹ La società di riscossione non può domandare, a titolo di compenso per il consenso all'esecuzione pubblica, che l'indennità prevista nella tariffa pubblicata ed approvata dalla Commissione arbitrale (art. 6).

² L'indennità da pagare dal servizio di radiodiffusione svizzero per acquistare il diritto d'esecuzione per il repertorio mondiale deve essere fissata in blocco; è ammesso il ricorso al Tribunale federale contro la decisione della commissione arbitrale che approva questa indennità.

³ Chi domanda il consenso deve consegnare alla società di riscossione un elenco delle opere eseguite.

Art. 5.

¹ Per le esecuzioni organizzate senza il consenso necessario, il titolare dei diritti d'autore può pretendere almeno l'indennità prevista dalla tariffa.

**Esecuzione
fatta senza
consenso.**

² Prima di decidere, il giudice può chiedere il parere della commissione arbitrale (art. 6).

³ Rimangono riservate l'azione che spetta all'autore per violazione dei diritti alla personalità e l'azione penale (art. 41 e seg. della legge del 7 dicembre 1922).

Art. 6.

¹ Il Consiglio federale o l'autorità da esso designata nomina una commissione arbitrale incaricata delle mansioni indicate negli articoli 4 e 5.

**Commissione
arbitrale.**

² Il Consiglio federale può affidare altre mansioni alla commissione arbitrale.

Art. 7.

Il Consiglio federale è incaricato di prendere le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge. Può affidare questo compito al Dipartimento di giustizia e polizia.

**Esecuzione
della legge.**

Art. 8.

Il Consiglio federale fissa la data e le modalità dell'attuazione della presente legge federale.

**Attuazione
della legge.**

Così decretato dal Consiglio nazionale,

Berna, 25 settembre 1940.

Il Presidente: **H. Stähli.**

Il Segretario: **G. Bovet.**

Così decretato dal Consiglio degli Stati,

Berna, 25 settembre 1940.

Il Presidente: **Zust.**

Il Segretario: **Leimgruber.**

Il Consiglio federale decreta :

La legge federale che precede sarà pubblicata conformemente all'articolo 89, secondo capoverso, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 25 settembre 1940.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione :

G. Bovet.

Data della pubblicazione: 2 ottobre 1940.

Termine di opposizione: 31 dicembre 1940.

Legge federale concernente la riscossione di diritti d'autore. (Del 25 settembre 1940.)

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1940
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	39
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	02.10.1940
Date	
Data	
Seite	569-571
Page	
Pagina	
Ref. No	10 150 533

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.
Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.
Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.